

Attivo con Intesa Sanpaolo e Unicredit, vale per prestiti fino a 50 mln

Scudo del 70% sul credito

Super garanzia Sace per le pmi che investono

DI BRUNO PAGAMICI

Dal due gennaio 2024 le pmi italiane possono finanziare gli investimenti sul territorio nazionale e all'estero col sostegno di Sace spa.

La garanzia concessa dal gruppo controllato dal ministero dell'economia e delle finanze con una percentuale di copertura pari al 70% degli investimenti in innovazione tecnologica, digitalizzazione e infrastrutture nonché per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, sarà abbinabile a finanziamenti a medio/lungo termine con importo in linea capitale fino a 50 milioni di euro e durata massima fino a 20 anni.

E quanto risulta dalla partnership «Garanzia futuro», operativa dall'inizio dell'anno tra Sace le banche **Intesa Sanpaolo e Unicredit**.

Si tratta di un'iniziativa che consentirà sia di sostenere gli investimenti sui filoni strategici di crescita del paese in coerenza con le missioni

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sia lo sviluppo sui mercati globali da parte di società di capitali, pmi e non pmi, anche in forma cooperativa, con sede legale o secondaria in Italia.

La nuova collaborazione strategica rende di fatto i due istituti di credito convenzionati con Sace in grado di mettere immediatamente a disposizione dell'imprenditoria la nuova garanzia dedicata all'ecosistema delle imprese italiane ed in particolare alle pmi e alle filiere strategiche, potenziando in tal modo il supporto al sistema produttivo.

I prestiti potranno essere destinati a finanziare sia le spese da sostenere che i costi già sostenuti non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento.

Le iniziative finanziabili. Le progettualità delle imprese italiane che potranno essere finanziate grazie a «Garanzia futuro» sono lega-

te ad operazioni di rilievo strategico per l'economia nazionale sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica o dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.

Più nel dettaglio, grazie alla partnership con il gruppo finanziario e assicurativo saranno ammissibili investimenti all'estero in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e sostegno al circolante per l'approntamento di forniture estere, progetti realizzati in Italia nell'ambito sociale, energetico, idrico e digitale. Rientreranno anche investimenti realizzati in aree economicamente svantaggiate o destinati a filiere strategiche, oltre a progetti volti alla riduzione del rischio sismico o idrogeologico, all'innovazione tecnologica e digitale e allo sviluppo dell'imprenditoria femminile, con un focus particolare sulle iniziative collegate al Pnrr.

In definitiva, l'obiettivo prioritario dell'accordo tra

Sace e gli istituti di credito è supportare le imprese impegnate nella transizione sostenibile e nell'innovazione, per rendere più efficienti i processi, aumentare il margine operativo e il merito di credito.

L'ombrello per Intesa Sanpaolo e Unicredit. Con Garanzia futuro Intesa Sanpaolo implementa il proprio sostegno alle imprese e all'economia reale nell'ambito delle misure e delle linee guida del Pnrr nell'arco del quale il Gruppo ha messo a disposizione 410 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine di cui 270 a favore delle imprese.

Per Unicredit, invece, la nuova Garanzia Futuro è un altro strumento capital light che si aggiunge all'offerta di soluzioni finanziarie proposte dall'istituto bancario a supporto del sistema economico italiano. E che va ad affiancarsi a Sace green per ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi.

© Riproduzione riservata

ALLUVIONE

Toscana, via ai ristori della Simest

Simest, la società del gruppo Cdp che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo, ha reso noto che dal 9 gennaio alle ore 9:00, sarà attivo il portale per la presentazione delle domande relative alla richiesta di contributi a fondo perduto riservati alle imprese esportatrici colpite dall'alluvione che ha colpito la Toscana a novembre. Le risorse, gestite da Simest per conto del ministero degli affari esteri, ammontano a 100 mln di euro e sono destinate all'erogazione dei ristori per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili (es. fabbricati, attrezzature, macchinari, impianti, automezzi e scorte). Possono accedere alle risorse le imprese di tutte le dimensioni che abbiano sede operativa o unità nei comuni e nelle frazioni colpite dall'alluvione e un fatturato export di almeno il 3%.

© Riproduzione riservata

Opere, il Tar frena gli stop basati sulla precauzione

Le esigenze di tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Questa l'affermazione del TAR Lazio, con la sentenza della sezione III n. 17216 del 20/11/2023, che respinge il ricorso di un comune abruzzese contro il raddoppio della linea ferroviaria Roma - Pescara. E invoca, tra l'altro, la scorretta applicazione del principio di precauzione. In più, il giudice amministrativo rincarà la dose, nella motivazione, con un «monito» (che va oltre il caso in esame), argomentando che: «Le censure formulate dal ricorrente in relazione all'applicazione del principio di precauzione risultano volte a sindacare l'opportunità delle scelte, tecniche e amministrative, rimesse all'Autorità preposta alla cura degli interessi pubblici coinvolti, mirando, in ultima analisi, a sostituire alle contestate valutazioni, che non superano mai la soglia dell'abnormità o della manifesta illogicità, le proprie soluzioni».

Insomma, secondo il Tar Lazio: «La corretta applicazione del principio di precauzione non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, in assenza di un riscontro oggettivo e verificabile». Ma c'è di più. Il comune contesta l'inidoneità del progetto che sarebbe «rivelato» dalla numerosità delle prescrizioni poste a tutela di tutti i beni. Anche su questo il Collegio evidenzia che le tante prescrizioni introdotte risultano volte a scongiurare, a mitigare e a monitorare possibili impatti ambientali negativi conseguenti ai successivi sviluppi progettuali o all'insorgenza di fattori sopravvenuti. Anzi, sotto questo profilo: «La puntuale analisi di tutte le interferenze del progetto con le tematiche ambientali e anche le osservazioni (...) si palesa agli occhi del Collegio come sintomatico di una particolare attenzione prestatata a tutte le implicazioni recate dal progetto in questione e del rilievo primario accordato all'adozione di tutte le necessarie cautele che devono accompagnare lo sviluppo di iter progettuali cui è connaturata una spiccata complessità».

Giorgio Ambrosoli



Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

IL CDS: OBBLIGO PURE IN CASO DI SEQUESTRO DELL'AREA

Attività fallita? Tocca al curatore rimuovere i rifiuti. Costi sull'attivo

DI GIORGIO AMBROSOLI

Irifiuti devono essere in ogni caso rimossi, anche qualora l'attività dell'impresa cessi. Il soggetto responsabile potrà essere individuato nello stesso imprenditore non fallito, oppure in colui che amministra il patrimonio fallimentare.

Questa la chiara affermazione del Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza n. 9928 del 20/11/2023, riguardante l'obbligo di rimozione in caso di fallimento. E l'esimente prevista all'articolo 192, comma tre del dlgs n. 152/2006 può essere riconosciuta unicamente a favore di chi non sia detentore dei rifiuti; pertanto, ad esempio, nei confronti del proprietario incolpevole del terreno.

L'affermazione non è del tutto nuova, ma il Consiglio torna con chiarezza sul tema. Va ricordato, infatti, che con la sentenza n. tre del 26 gennaio 2021, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato aveva affermato il seguente principio: «Ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare».

La pronuncia chiariva come, nel caso del fallimento, non si verifici un fenomeno successorio fra i soggetti, pertanto il curatore non vada considerato quale «avente causa del fallito nel trattamento dei rifiuti».

Più specificamente, invece: «La responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare, non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare «beni negativi»), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo

già di proprietà dell'imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti».

Il Consiglio di Stato, partendo dalla precedente sentenza della plenaria e considerazione dei principi di prevenzione e di responsabilità, affermati dalla normativa Ue, nonché dall'art. 178 del dlgs n. 162/2006, afferma che la disposizione codicistica deve essere interpretata nel senso di attribuire all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti, affinché i curatori fallimentari adottino adeguate misure per la rimozione dei rifiuti.

Conseguentemente, il costo della rimozione potrà ricadere sull'attivo fallimentare, quale conseguenza della funzione di garanzia che assume il detentore dei siti in cui sono abbandonati i rifiuti, in precedenza sede dell'impresa fallita, in conformità del principio di «chi inquina paga».

Di più. La sentenza in parola ribadisce che l'obbligo della rimozione non viene meno neanche in presenza di un sequestro penale dell'area, poiché in tal caso il curatore è tenuto a chiedere l'autorizzazione all'autorità giudiziaria che indicherà se sussistono le condizioni per intervenire e imporrà le necessarie prescrizioni del caso.

La predetta autorizzazione non è, dunque, condizione di legittimità dell'ordine di rimozione, ma rileva ai fini della sua materiale esecuzione.



Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata